



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 17 dicembre 2021

Ill.mo Signor
PRESIDENTE della
“ASSOCIAZIONE AVVOCATI
MATRIMONIALISTI ITALIANI” – AMI
Avv. Gian Ettore Gassani
- Via Ezio n. 12
00192 R O M A

via p.e.c. a:
info@pec.ami-avvocati.it

Ill.mo Presidente,

Le comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta amministrativa del 19 novembre 2021, vista l'istanza di iscrizione nell'Elenco delle Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative avanzata dall' "Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani" – AMI da Lei presieduta, ha adottato la delibera che, nel testo integrale, allego alla presente.

Con i migliori saluti

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

Allegati: n. 1, c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 48-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 19 NOVEMBRE 2021

OMISSIS

Assenti i Conss. Caia, Melogli, Pardi, Di Maggio, Brienza e Stoppani.
Presiede la Presidente f.f. Masi, assistita dalla Consiglieria Segretaria Capria.

OMISSIS

DELIBERA n.488

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI
SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DI AMI

Il Consiglio, sentita la Cons. Giraudò,

- **vista** la domanda di riconoscimento, pervenuta via pec in data 21.09.2021, dall'*Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani* (da ora, *breviter*, Associazione) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 lett. a), del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 recante "*Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative*" per come modificato con delibera del Consiglio immediatamente esecutiva del 24 giugno 2016;
- **accertato** che questo Consiglio inseriva l'Associazione nell'elenco cit. con delibera del 27 ottobre 2017;
- **preso atto** della previsione di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento cit. il quale testualmente stabilisce: "*Almeno trenta giorni prima della scadenza del triennio dalla prima iscrizione e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun triennio, l'associazione iscritta nell'elenco ha l'onere di dimostrare la persistenza dei requisiti di cui all'art. 3, sulla scorta di idonea documentazione. Il Consiglio nazionale forense delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione*";
- **considerato**, dunque, che la domanda avanzata dall'Associazione è stata presentata oltre i termini di cui al sopra riportato comma 5 dell'art. 5 del Regolamento cit.;
- **ritenuto** che la domanda di mantenimento dell'iscrizione sia da qualificarsi quale domanda di nuova iscrizione;
- **esaminata** la documentazione presentata ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 5 e 4, comma 1, lett. b) del Reg. cit.;
- **ritenuta** la necessità di una integrazione istruttoria, deliberava, durante la seduta del 22 ottobre 2021, di richiedere all'associazione di produrre adeguata ed idonea

documentazione, anche a supporto di quanto già allegato alla pec sopracitata, dalla quale si potesse evincere:

- a) il numero totale dei soci iscritti e che i 2/3 del detto numero fossero avvocati [ex. art. 3, comma 1, lett. b (secondo periodo)];
 - b) che l'associazione fosse in grado di organizzare e realizzare, a partire dall'anno successivo alla richiesta di riconoscimento, un corso biennale non inferiore a 200 ore specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna [art. 3, comma 1, lett. g)]. Ed in caso affermativo, quale atto di regolazione interna fosse stato adottato e con quale Dipartimento di giurisprudenza essendo stato genericamente dichiarato (cfr. pagina 4 della istanza originaria) che erano stati sottoscritti due protocolli con l'Università di Messina e l'Università telematica Pegaso per "l'avvio delle attività del corso di specializzazione in diritto delle relazioni familiari";
 - **preso atto** che, con comunicazione via pec del 5 novembre, l'Associazione ha ritualmente prodotto istanza di integrazione e relativi allegati;
 - **considerato:**
 - a) che tra gli scopi dell'Associazione si annovera la promozione di un profilo professionale specialistico proprio degli avvocati. In particolare, il punto 1 dell'art. 1 dello Statuto prevede che:

“(…)
L'Associazione (i.e. AMI) si propone:

 1. di promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione prevalentemente nelle materie del diritto di famiglia e dei minori, e dei praticanti avvocato che intendono approfondire le materie giuridiche del diritto di famiglia, minorile e più in generale la tutela dei diritti delle persone;
 - (…)
 3. di provvedere, anche tramite la costituenda Scuola di Alta Formazione AMI in diritto di famiglia e minorile civile e penale, alla specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto di famiglia e minorile civile e penale, nonché alla costante verifica di professionalità per gli iscritti dandone comunicazione al CNF e agli Ordini Forensi;
 4. di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento di riforma della legislazione familiare e minorile e quella concernente i diritti della persona;
 - (…)
 6. di favorire l'acquisizione di una competenza adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione e specializzazione, nel rispetto delle norme deontologiche forensi e del codice etico dell'Associazione;
 - (…).”;
- b) che il Presidente *pro tempore* è avvocato;
 - b.1.)** che il numero totale degli iscritti è pari a 745 (settecentoquarantacinque) dei quali 547 (cinquecentoquarantasette) sono avvocati e che il numero totale degli iscritti è verificabile consultando la voce "Distretti" della homepage del www.ami-avvocati.it;
- c) che l'Associazione ha sede nazionale in Roma alla via Ezio n. 12 ed è presente, per il perseguimento dei propri scopi statutari, sull'intero territorio nazionale tramite sezioni distrettuali (presenti nei seguenti distretti di Corte di appello: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,

Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento e Venezia);

- c.1.)** che l'Associazione è dotata della "Giunta esecutiva", organismo nazionale che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, dello Statuto, coordina le sedi decentrate e opera in maniera permanente e sistematica tale da assicurarne la unitarietà di indirizzo;
- d)** che l'Associazione è retta da un ordinamento interno a base democratica (cfr. artt. 8 e 9 dello Statuto);
- e)** che l'Associazione ha organizzato le attività per l'aggiornamento nella materia di competenza attraverso e, comunque, con l'ausilio del Comitato tecnico scientifico la cui composizione assicura e garantisce la scientificità;
- f)** che l'Associazione non ha scopo di lucro ed assicurava la gratuità delle attività formative fermo restando la possibilità di richiedere un contributo ai partecipanti finalizzato unicamente al rimborso delle spese sostenute per la organizzazione e la promozione dei corsi e/o convegni;
- g)** che l'Associazione ha organizzato e realizzato, nell'anno precedente alla richiesta di riconoscimento attività formativa nel settore di interesse ed è in grado di organizzare e realizzare, a partire dall'anno successivo alla richiesta di permanenza (e quindi dal 2022) un corso biennale non inferiore a 200 ore specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna: sul punto l'Associazione ha prodotto (in data 5 novembre 2021) due protocolli con l'Università di Messina e l'Università telematica Pegaso per "l'avvio delle attività del corso di specializzazione in diritto delle relazioni familiari";
- **ritenuto** che, allo stato, sussistano tutti i requisiti stabiliti dall'art. 3, comma 1, del Reg. cit.;

DELIBERA

di comunicare all'Associazione *Avvocati Matrimonialisti Italiani* il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.

DELEGA

l'Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera all'Associazione *Avvocati Matrimonialisti Italiani*.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 17 dicembre 2021

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

